PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0259(COD)

11.3.2009

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
(COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

Relatore per parere: Gérard Deprez

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il presente regolamento istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'articolo 307 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a eliminare tutte le incompatibilità tra l'*acquis* comunitario e gli accordi internazionali conclusi da uno Stato membro con un paese terzo.

La Corte di giustizia, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 (Lugano), ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato, è competenza della Comunità concludere tali accordi tra la Comunità e un paese terzo. Occorre dunque valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Per questo motivo viene istituita tale procedura. Nell'eventualità che la Comunità non abbia un intereresse sufficiente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concludere gli accordi.

Analisi del relatore per parere

Malgrado quanto esposto, il relatore per parere desidera sottolineare che la procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro dovrebbe essere soggetta a condizioni molto precise, poiché **costituisce una deroga** alla regola secondo cui spetta alla Comunità concludere un accordo. Il meccanismo dovrebbe avere un campo di applicazione e una durata limitati. Esso non può essere applicato laddove la Comunità abbia un interesse sufficiente a concludere un accordo specifico con un paese terzo e non dovrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle norme comunitarie. Il relatore per parere ritiene essenziale che, per motivi di coerenza, la Commissione stabilisca una strategia e definisca le priorità al fine di sviluppare una politica comunitaria sulle relazioni esterne nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Per quanto concerne la procedura di comitatologia, il relatore per parere ritiene che essa non sia opportuna e propone pertanto la soppressione dei relativi riferimenti. Spetta alla Commissione in qualità di "custode dei trattati" di garantire il rispetto del diritto comunitario. Tale competenza è conferita alla Commissione dal trattato e non concerne pertanto le competenze di esecuzione (come previsto dall'articolo 202 del trattato). Per contro, il relatore per parere propone un sistema di notifica (emendamento 26) come altresì previsto dal regolamento n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen. Il regolamento dovrebbe avere una durata limitata ed essere applicabile fino al 2014 (fatta eccezione per gli accordi che sono attualmente in fase di negoziato o per i quali la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione ad avviare i negoziati).

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre valutare se la Comunità ha un interesse ***attuale*** sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. ***Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se*** ha un interesse ***sufficiente*** a concludere un ***particolare*** accordo ***bilaterale; secondo, autorizzare*** gli Stati membri a concludere l'accordo in questione ***ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente***.	(8) Occorre valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. ***La Commissione dovrebbe valutare se sussiste*** un interesse a concludere un accordo ***tra la Comunità e un paese terzo***. ***In caso negativo,*** gli Stati membri ***dovrebbero essere autorizzati*** a concludere l'accordo in questione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***È necessario istituire una*** procedura ***coerente e trasparente per autorizzare*** gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la	(9) ***Il presente regolamento dovrebbe stabilire criteri e condizioni specifici per la*** procedura ***che autorizza*** gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali,

Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato ***CE***. ***Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.***	segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Detti criteri e condizioni dovrebbero garantire un equilibrio tra l'interesse della Comunità, da una parte, e l'interesse specifico dello Stato membro, dall'altra, e non dovrebbero rendere inefficace il diritto comunitario o pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Detta procedura va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata

limitati, trattandosi di una deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) La Commissione dovrebbe fissare una strategia e definire priorità al fine di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, conformemente agli orientamenti che il Consiglio potrà adottare in futuro.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tali regolamenti prevedono che il meccanismo proposto si applichi solo in singoli casi eccezionali ad accordi riguardanti materie settoriali e contenenti disposizioni relative ai settori contemplati dai regolamenti stessi.	(11) Tali regolamenti prevedono che il meccanismo proposto si applichi solo in singoli casi eccezionali ad accordi riguardanti materie settoriali e contenenti disposizioni relative ai settori contemplati dai regolamenti stessi. ***Ai fini del presente regolamento, per "settoriale" è opportuno intendere "specifico".***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. ***Nei casi pertinenti, la*** Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.	(12) Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'(eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario. ***La*** Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale ***esistente*** con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.	1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale con un paese terzo, o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti ***aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile in materia civile e commerciale, e*** rientranti ***in tutto o in parte*** nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.	2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti ***particolari*** materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica ***per iscritto*** alla Commissione ***la sua intenzione***.	1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica alla Commissione ***la sua richiesta per posta o per posta elettronica***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ricevuta*** la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.	1. ***Una volta ricevuta*** la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato***, tenendo debito conto del carattere eccezionale e del campo e della durata limitati che dovrebbero caratterizzare le deroghe alla competenza esterna esclusiva della Comunità***. Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro. ***Analogamente la Commissione respinge la domanda se ritiene che la Comunità abbia un interesse a concludere un accordo con un paese terzo.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ***la Comunità non ha ancora concluso*** un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce ***anzitutto***, nell'ambito della sua valutazione, se ***in un prossimo futuro*** è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione ***può concedere l'autorizzazione purché*** ricorrano le ***due*** seguenti condizioni:	2. Se ***non sussiste alcun interesse della Comunità né*** un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce, nell'ambito della sua valutazione, se ***nei due anni successivi*** è ***specificatamente*** prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione ***verifica*** che ricorrano le ***tre*** seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo Stato membro ***interessato*** dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano; ***nonché***	(a) lo Stato membro dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale ***riguardante particolari materie*** con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la Commissione constata che*** l'accordo proposto ha un impatto ***limitato***	(b) l'accordo proposto ***non*** ha un impatto ***significativo*** sull'applicazione uniforme e

sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti ***e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono***.	coerente delle norme comunitarie vigenti***;*** ***nonché***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la conclusione dell'accordo proposto non avrebbe l'effetto di rendere inefficace il diritto comunitario o di pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, ***alla luce delle*** condizioni di cui all'articolo 4, ***se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la ***sua*** conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.	1. La Commissione, ***se sono soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 4***, paragrafo 2, autorizza*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la conclusione ***dell'accordo*** con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'accordo contiene una clausola per la sostituzione automatica dell'accordo concluso tra la Comunità europea o la Comunità ed i suoi Stati membri e il paese terzo riguardante la stessa materia.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***decide*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.	La Commissione ***fornisce una decisione motivata*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ricevuta*** la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.	2. ***Una volta ricevuta*** la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto ***sia di interesse per la Comunità o se*** rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ***può essere*** autorizzato a concludere l'accordo.	4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta ***tutti*** i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ***è*** autorizzato a concludere l'accordo.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***decide*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.	La Commissione ***fornisce una decisione motivata*** in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato, creato a norma del regolamento (CE) n. […] del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti	

aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.

4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	1. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui all'articolo 2 rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento.
	2. L'informazione notificata di cui al paragrafo 1, congiuntamente all'informazione notificata in conformità dell'articolo 4, è resa disponibile dalla Commissione per gli Stati membri e per il pubblico attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o

tramite ogni altro mezzo appropriato.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre ***direttive di negoziato*** o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.	Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre ***orientamenti*** o ***chiedere*** l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.	Esso si applica fino al 31 dicembre 2014 ***fatti salvi gli accordi in fase di negoziato per i quali la Commissione ha autorizzato l'avvio dei negoziati (conformemente all'articolo 5, paragrafo 1) ma che non sono ancora stati conclusi***.

Or. fr